SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S. Corrado» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione dell'8 novembre 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «S. Corrado» a r.l. con sede in Molfetta, n. pos. 4089/169157, costituita per rogito del notaio Ugo Perugini in data 30 marzo 1979, c.f. n. 01088230725, reg. imprese n. 3945, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 giugno 2004

Il dirigente: BALDI

04A07433

DECRETO 28 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ponente» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione dell'8 novembre 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ponente» a r.l. con sede in Molfetta, n. pos. 8356, costituita per rogito del notaio Ignazio Ancona in data 29 gennaio 1990, rep. n. 13718, c.f. n. 04099260723, reg. imprese n. 293675, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 giugno 2004

Il dirigente: BALDI

04A07434

DECRETO 28 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Capo Nord» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 26 aprile 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Capo Nord» a r.l. con sede in Bari, n. pos. 3751/159939, costituita per rogito del notaio Giovanni Tatarano, in data 22 aprile 1978, rep. n. 1616, c.f. n. 00982320723, reg. imprese n. 10362, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 giugno 2004

Il dirigente: BALDI

04A07435

DECRETO 28 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Aquila» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 15 gennaio 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Aquila» a r.l. con sede in Molfetta, n. pos. 6795/248269 costituita per rogito del notaio Filomena Barbera in data 6 giugno 1990, rep. n. 9305, c.f. n. 04143040725, reg. imprese n. 10243, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 giugno 2004

Il dirigente: BALDI

04A07436

DECRETO 1° luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Il Timone» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione del 27 dicembre 2002 e successivo accertamento del 31 dicembre 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Il Timone» a r.l. con sede in Bari, pos. n. 5734/217260, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Fornaro in data 24 gennaio 1986, repertorio n. 13110, codice fiscale n. 03465190720, R.E.A. n. //, registro società n. 19242, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 1° luglio 2004

Il dirigente: BALDI

04A07394

DECRETO 1° luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Coedil», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione dell'8 giugno 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Coedil» con sede in Bari, pos. n. 6415/237391, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Scarano in data 11 ottobre 1988, repertorio n. 15917, codice fiscale n. 03923260727, R.E.A. n. 283489, registro società n. 23758, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 1° luglio 2004

Il dirigente: BALDI

04A07395

DECRETO 1° luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Parco dei Mandorli», in Sannicandro di Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione del 26 novembre 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Parco dei Mandorli» con sede in Sannicandro di Bari, pos. n. 8017/294363, costituita per rogito notaio dott. Carlo Guaragnella in data 20 novembre 1998, repertorio n. 54810, codice fiscale n. 05257030725, R.E.A. n. 407989, registro società n. 1224, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 1° luglio 2004

Il dirigente: BALDI

04A07396

DECRETO 9 luglio 2004.

Sostituzione della consigliera di parità effettiva della provincia di Rieti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la materia dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali ripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto 15 maggio 2001 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità ha nominato il dott. Ivano Paggi e la sig.ra Stefania Pascucci rispettivamente consigliere di parità effettivo e supplente della provincia di Rieti;

Vista la nota del 2 aprile 2003 con la quale il dott. Ivano Paggi ha presentato le sue dimissioni dall'incarico di consigliere di parità effettivo;

Visto il decreto n. 17 del 18 dicembre 2003 con il quale il presidente della provincia di Rieti designa la dott.ssa Rossana Rossetti consigliera di parità effettiva in sostituzione del dott. Ivano Paggi;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Rossana Rossetti, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale ripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione richiesta dalla provincia di Rieti;

Decreta:

La dott.ssa Rossana Rossetti è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Dott.ssa Rossana Rossetti

Titolo di studio.

Diploma di maturità scientifica conseguito con la votazione di 54/60 nell'anno 1972.

Laurea di dottore in scienze politiche conseguita c/o l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma con la votazione di 108/100 nel 1978.

Titoli professionali.

Vincitrice di concorso della carriera di concetto del Ministero della pubblica istruzione con decorrenza 5 agosto 1978 e assegnata al Provveditorato agli studi di Rieti con la qualifica di segretario di ruolo (IV qualifica funzionale) e ivi in servizio dal 4 dicembre 1978 al 1° gennaio 1986.

Vincitrice di concorso della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e assegnata all'Ispettorato del lavoro di Rieti con la qualifica di consigliere di ruolo, VII qualifica funzionale dal 2 gennaio 1986.

Conseguimento della qualifica ispettiva di «ispettore del lavoro» con le mansioni di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 della legge 22 luglio 1961, n. 628 con decorrenza 25 novembre 1987.

Conseguimento della qualifica di ispettore di società cooperative dal 4 febbraio 1992.

Corsi di formazione professionale effettuati.

1. Corso di formazione professionale c/o Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il conseguimento della qualifica di ispettore del lavoro attribuita in data 25 novembre 1987.

2. Corso di aggiornamento sul trattamento di quiescenza c/o Ministero del lavoro e delle politiche sociali - febbraio 1988.

3. Corso di formazione in materia di Contrattazione collettiva nel pubblico impiego c/o la Scuola superiore della pubblica amministrazione di Caserta - Presidenza del Consiglio dei Ministri riportando la seguente valutazione: «molto positivo» - giugno 1988.

4. Corso di formazione professionale per ispettore di società cooperative, promosso dalla Direzione generale per la cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali c/o l'Istituto italiano di studi cooperativi «Luigi Luzzati» di Roma con esito positivo e con il conseguimento della qualifica nel febbraio 1992.

5. Corso di aggiornamento per ispettori di soc. cooperative c/o l'Istituto di cui sopra - febbraio 1994.

6. Corso di formazione professionale sull'evoluzione del mercato del lavoro e sulle azioni positive per la realizzazione parità uomo-donna (legge 125/1991) svoltasi c/o Ministero del lavoro e delle politiche sociali conseguendo esito positivo nella valutazione finale - dicembre 1993 (si allega attestato di frequenza).

7. Corso di formazione professionale su «Costi e rendimenti nelle pubbliche amministrazioni» in applicazione del decreto n. 143/1993 c/o la Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma - Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle politiche sociali - marzo 1994.

8. Corso di aggiornamento su trattamenti di quiescenza c/o Ministero del lavoro e delle politiche sociali - novembre 1994.

9. Corso di aggiornamento per ispettori del lavoro in materia di vigilanza sulle attività formative (Enti di formazione professionale, finanziamenti F.S.E., ecc. vigilanza congiunta con la regione) con il seguente esito nella valutazione finale: positivo.

Incarichi di responsabilità e di rappresentanza dell'Ufficio espletati c/o il Ministero pubblica istruzione.

Responsabile ufficio pensioni del Provveditorato agli studi di Rieti dal 4 dicembre 1978 al 1° gennaio 1986.

Componente «Commissione ricorsi personale non docente di ruolo, c/o il Provveditorato agli studi di Rieti dal 6 settembre 1979 al 7 novembre 1984.

Incarichi di responsabilità e di rappresentanza dell'Ufficio espletati c/o il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Responsabile del personale, degli affari generali, della contabilità e della segreteria dell'Ispettorato del lavoro di Rieti (dal 29 gennaio 1986 al 22 dicembre 1997).

Responsabile dell'Ufficio informazioni e rapporti esterni dell'Ispettorato di Rieti (dal 20 maggio 1986 al 12 dicembre 1987).

Componente della «Commissione di esami per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività commerciale» c/o la C.C.I.A.A. di Rieti in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro di Rieti (dal 1993 al 1996).

Componente della «Commissione di esami per l'accertamento della idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva» c/o la C.C.I.A.A. di Rieti in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro di Rieti (dal 1993 al 1996).

Coordinatore (dal 1987 al 2001) dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro di Rieti sull'applicazione delle leggi sul lavoro in materia di:

parità uomo-donna;

enti di Patronato e assistenza sociale;

enti di formazione professionali e finanziati dal F.S.E. e cofinanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla regione Lazio dal 1987 al 2001.

Responsabile per l'Ispettorato del lavoro di Rieti per il coordinamento e la programmazione regionale e provinciale della vigilanza congiunta con la regione Lazio in materia di finanziamenti regionali e del F.S.E. per le attività formative dal 1994 al 2001.

Componente del gruppo di lavoro (c/o l'Ispettorato regionale del lavoro per il Lazio di Roma) per lo studio delle problematiche in materia di vigilanza sugli Enti di patronato e di assistenza sociale e per la formulazione di proposte legislative in materia di Enti di patronato dal 1988 al 1994.

Componente del gruppo di lavoro (c/o l'Ispettorato regionale del lavoro per il Lazio di Roma) per lo studio delle problematiche in materia di vigilanza sugli Enti di formazione professionale finanziati dal F.S.E. e dalla regione Lazio dal 1992 al 1994.

Coordinatore e responsabile del progetto biennale «Diffusione del cambiamento strutturale e della normativa vigente in materia di parità uomo-donna» promosso e finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali biennio 1996-1997.

Coordinatore e responsabile dell'Ufficio relazioni con il pubblico della Direzione provinciale del lavoro di Rieti anno 2001.

Qualifica e incarichi di responsabilità attualmente ricoperti.

Dal 31 dicembre 1990 inquadramento nel profilo professionale di coordinatore dell'Ispettorato *ex* IX qualifica funzionale attualmente area funzionale C - posizione economica C3.

Dal 1° gennaio 2001 inquadramento nell'area funzionale C - posizione economica C3 Super a seguito di selezione e graduatoria nazionale per l'attribuzione di sviluppi economici C3 Super, formulata sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato nella valutazione di titoli culturali professionali e di anzianità di servizio.

Responsabile Unità operativa per le politiche del lavoro e per le autorizzazioni al lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Rieti, competente in materia di:

a) autorizzazioni (al lavoro per cittadini extracomunitari, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, minori) dispense, certificazioni, convalide, ecc.;

b) attuazione delle norme in materia di immigrazione (flussi, autorizzazioni, sportello unico c/o la Prefettura di Rieti, attuazione legge di sanatoria in materia di immigrazione clandestina;

c) rapporti con enti locali ed altri organismi anche a supporto dell'Amministrazione centrale;

d) compiti demandati a livello periferico nel processo di regolazione del mercato del lavoro.

Responsabile dello Staff di coordinamento e di controllo interno per la programmazione e la realizzazione degli obiettivi, analisi, costi e benefici della Direzione provinciale del lavoro di Rieti.

Componente in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Rieti:

1) della Commissione provinciale per la concessione della Cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Rieti (c/o l'INPS di Rieti);

2) della Commissione di esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (c/o la C.C.I.A.A. di Rieti).

Responsabile e coordinatore per la Direzione provinciale del lavoro di Rieti dello Sportello unico per l'immigrazione istituito c/o la Prefettura di Rieti. Competente oltre che della sottoscrizione dei contratti di soggiorno per cittadini stranieri in occasione della sanatoria ancora in fase di attuazione, dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato.

04A07302

DECRETO 9 luglio 2004.

Sostituzione della consigliera di parità effettiva della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto 6 aprile 2001 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità ha nominato l'avv. Livia Molducci e l'avv. Gisella Casali rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Ravenna;

Vista la nota del 31 dicembre 2002 con la quale l'avv. Livia Molducci ha presentato le sue dimissioni dall'incarico di consigliera di parità effettiva;

Visto il provvedimento n. 490 del 21 ottobre 2003 con il quale il presidente della provincia di Ravenna ha provveduto a designare la dott.ssa Fato Luwanga Nuru consigliera di parità effettiva in sostituzione dell'avv. Livia Molducci;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Fato Luwanga Nuru, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione richiesta dalla provincia di Ravenna;

Decreta:

La dott.ssa Fato Luwanga Nuru è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Dati personali.

Nome: Fato.

Cognome: Luwanga Nuru.

Sesso: Femminile.

Stato civile: Libero.

Nazionalità: Italiana dal 1998.

Data di nascita: 26 novembre 1975.

Luogo di nascita: Dar Es Salaam - Tanzania - Risiedo in Italia dal 1980.

Studi e formazione.

Ho conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bologna nell'anno accademico 98/99 con una votazione finale di 105/110 discutendo la tesi «Il rapporto tra genitori e figli nel diritto internazionale privato».

Nell'anno scolastico 93/94 ho conseguito il diploma di perito tecnico commerciale amministrativo presso l'Istituto tecnico commerciale «Luigi Paolini» di Imola con il punteggio finale di 58/60.

Esperienze lavorative.

Da marzo 2000 a maggio 2001 sono stata impiegata part-time, addetta alla gestione ordini clienti e pubbliche relazioni, in un'azienda imolese.

Negli anni ho collaborato saltuariamente nello studio di consulenza amministrativa della rag. Frascari Maria Luisa svolgendo attività di registrazione a computer di documenti contabili, stesura di contratti e relazione con uffici pubblici e banche.

Dal 1997 a tutt'oggi svolgo attività di collaborazione coordinata e continuativa, per alcune ore settimanali, in qualità di impiegata presso lo studio di un medico chirurgo specialista in oftalmologia.

Da maggio 2002 presto collaborazione come praticante, regolarmente iscritta al registro praticanti avvocati di Bologna, presso uno studio legale di Castel San Pietro Terme.

Nel suddetto studio, oltre all'attività strettamente processuale, legata alla partecipazione alle udienze ed ai rapporti con le cancellerie di Tribunali, Giudici di Pace e Procure, svolgo attività di studio ed esame di pratiche inerenti il diritto civile, del lavoro, fallimentare, amministrativo, di famiglia e penale.

L'espletamento dell'attività ha dato luogo di:

approfondire l'analisi del diritto del lavoro subordinato con particolare riferimento a fattispecie contrattuali caratterizzate dalla presenza di personale femminile;

sviluppare discrete competenze in materia assicurativa e previdenziale, avendo titolo di verificare le problematiche inerenti la disciplina dei congedi parentali e per maternità;

affrontare problematiche riguardanti i principi di parità di trattamento tra uomo e donna e le criticità relative alla flessibilità lavorativa femminile.

Ha, inoltre, collaborato ad esperimenti di tentativi di conciliazione presso le competenti direzioni provinciali del lavoro, al deposito di ricorsi innanzi le sezioni lavoro ed alla giurisdizione amministrativa nei procedimenti di regolarizzazione di lavoratori stranieri spesso quantificati dalla presenza di donne divorziate e con figli minori.

Partecipa e collabora alla redazione di contratti di agenzia pluri e monomandatari, avendo motivo di esaminare in tale conteso le problematiche di cui la donna lavoratrice e madre è portatrice sotto il versante delle accordabili e rinvenibili garanzie e protezioni per la cura e l'educazione della prole.

In relazione all'attività di pratica forense attinente la legislazione sul diritto di famiglia ha maturato in tale conteso competenza in procedimenti di separazione giudiziale e consensuale dei coniugi, posto che siffatta tematica viene sovente ad evidenziare la sussistenza di ambiti di criticità sul versante delle possibili discriminazioni e delle elusioni ai principi sostanziali di pari opportunità.

Collabora fattivamente con il sistema dell'associazionismo che cura le adozioni internazionali. A tale scopo ha approfondito la legislazione inerente con particolare attenzione alla permanenza nello stato straniero in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Cura la ricerca in materia di promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro, provvedendo ad una connessa attività di recensione.

Nel giugno 2003 ha partecipato in qualità di relatrice sul tema «Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro», al congresso indetto dal Circolo ISI1 tenutosi in Fognano (Ravenna) presso l'Istituto Emiliani.

In tale occasione ha presentato una ricerca svolta in materia (che allega in copia), a seguito della quale è scaturito ampio dibattito con i presenti, che ha toccato diversi argomenti quali l'andamento del mercato del lavoro con riferimento al segmento femminile, l'uguaglianza formale e sostanziale riconosciuta dalla legislazione italiana e le figure preposte a garantire e promuovere tale parità attraverso le cosiddette azioni positive nonché i concetti cardine quali empowerment e mainsteaming emersi dalla Conferenza di Pechino.

Concorsi pubblici.

Nel 2001 mi sono classificata al sesto posto ad un concorso pubblico indetto dalla provincia di Bologna per il profilo di istruttore direttivo tecnico degli interventi economici sociali e della formazione.

Il concorso prevedeva l'approfondimento di diverse tematiche concernenti in particolare:

l'analisi socio-economica del territorio, e del mercato del lavoro;

i metodi per la definizione di progetti di sviluppo in materia di formazione, orientamento, promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e delle politiche sociali e del lavoro;

lo studio della legislazione nazionale e comunitaria in materia di promozione dell'occupazione, nonché della legislazione riguardante le funzioni ed i compiti della provincia in materia di mercato del lavoro;

lo studio della regolamentazione regionale in materia;

il Fondo Sociale Europeo con particolare riferimento a quanto previsto per lo sviluppo e la promozione dei nuovi Servizi per l'Impiego dal Programma Operativo Regione Emilia Romagna Fondo Sociale Europeo obiettivo 3 anni 2000-2006.

Lingue e conoscenze informatiche.

Ho una discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata che sto approfondendo grazie a delle lezioni con un insegnante madrelingua, ho inoltre una conoscenza scolastica della lingua tedesca.

Uso quotidianamente Ms Word e Ms Excel del pacchetto Microsoft Office. Utilizzo con abilità il sistema operativo Windows 95 e 98 ed Internet, ho inoltre una cognizione base dell'uso del programma IBM AS400.

Nel 2000 ho svolto un corso di web editing, presso la Camera di commercio di Bologna, volto ad acquisire le conoscenze base per l'impostazione di un sito web e del linguaggio Html, di cui mi è stato rilasciato regolare attestato.

Corsi e stage.

Ho frequentato un corso di contabilità analitica industriale presso l'I.T.C. Paolini indetto dal Centro pubblico di formazione professionale del comune di Imola al termine del quale mi è stato rilasciato un attestato di frequenza.

A seguito di questo corso ho effettuato uno stage di circa un mese presso l'Ascom di Imola.

Nel 1995 ho frequentato un corso di psicologia presso l'Università Aperta di Imola. Nel dicembre 1999 ho partecipato ad un corso, organizzato dalla C.G.I.L. di Imola, riguardante la legislazione degli enti locali.

Hobby e altre attività.

Amo moltissimo la musica, suono infatti il pianoforte da quando avevo 12 anni ed ho studiato per alcuni anni canto e tecnica vocale.

Mi piace l'arte in genere, ed ho in particolare attitudine per il disegno, per la calligrafia e per tutto ciò che è creazione manuale.

Mi piace viaggiare, leggere, sciare e fare snowboard.

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente *curriculum* ai sensi della legge n. 675/1996.

04A07303

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 maggio 2004.

Recepimento della direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

Vista la direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 44 del 14 febbraio 2004;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per veicolo, ogni veicolo a motore delle categorie M_2, M_3, N_2 o N_3, secondo le definizioni dell'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h;

b) per dispositivo di limitazione di velocità, un limitatore di velocità destinato ad essere utilizzato sui veicoli che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, per il quale può essere concessa l'omolo-

gazione quale entità tecnica indipendente ai sensi del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002. I sistemi di limitazione della velocità massima di un veicolo montati di serie, integrati all'origine in fase di progettazione del veicolo, devono soddisfare gli stessi requisiti dei dispositivi di limitazione della velocità.»

2. Nell'allegato I, punto 1.1., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«Il presente decreto è inteso a limitare ad un valore prescritto la velocità massima su strada dei veicoli per il trasporto di merci delle categorie N_2 ed N_3 e dei veicoli per il trasporto di passeggeri delle categorie M_2 ed M_3 mediante un dispositivo o un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo la cui funzione principale consiste nel regolare l'alimentazione di carburante del motore.».

Art. 2.

1. A decorrere dal 17 novembre 2004, non è consentito, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi:

a) rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un veicolo, di un dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo;

b) vietare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo né vietare la vendita o l'uso di un dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo,

se i veicoli, i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi di limitazione della velocità montati sul veicolo sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 non è consentita, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi di limitazione della velocità montati sui veicoli, l'immatricolazione ed è vietata la vendita o la messa in circolazione o l'uso dei veicoli e dei dispositivi di limitazione della velocità o dei sistemi di limitazione della velocità montati sui veicoli non conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, come modificato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 217

04A07401

DECRETO 18 giugno 2004.

Autorizzazione a favore della provincia di Catania, di un mutuo per lavori di ammodernamento della strada provinciale 75, tratto 38/II.

IL VICEMINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Visto in particolare il decreto ministeriale 18 gennaio 1990, n. 100, che autorizzava, tra gli altri, il finanziamento, a favore della provincia di Catania, dei lavori di ammodernamento della s.p. 75 tratto 38/II verso il centro abitato di Grammichele per l'importo di L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90);

Considerato che pur avendo la Cassa depositi e prestiti concesso il relativo mutuo per la realizzazione dell'intervento sopraspecificato, l'opera non è mai stata realizzata dalla provincia di Catania;

Considerato che il medesimo Ente con nota 20 gennaio 2004, n. 516, ha richiesto la devoluzione del mutuo relativo ai lavori sulla s.p. 75 a favore dello stesso progetto già approvato con delibera n. 456/1988, presentandolo in allegato alla predetta nota, aggiornato alle nuove norme ed ai nuovi prezzi;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia di Catania richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzata a favore della provincia di Catania la devoluzione del mutuo già concesso dalla Cassa depositi e prestiti per i lavori relativi alla s.p. 75 per la realizzazione del seguente intervento:

lavori di ammodernamento della s.p. 75 tratto 38/II verso il centro abitato di Grammichele. Importo progetto € 516.456,90.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella deibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 18 giugno 2004

Il vice Ministro: MARTINAT

04A07402

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 luglio 2004.

Sospensione delle agevolazioni previste dal decreto 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione di contratti di filiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 2003, n. 226;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 3 febbraio 2004, di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 2004, n. 64;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 14 maggio 2004 recante modifiche del citato decreto 1° agosto 2003 in relazione ai tempi necessari per l'istruttoria dei contratti di filiera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 2004, n. 138;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla ricognizione delle risorse disponibili per l'attuazione dello strumento;

Considerata, altresì, la necessità di concedere ai proponenti tempi congrui per la predisposizione delle note informative conseguenti agli atti istruttori, in relazione anche al sopraggiungere del periodo estivo e della conseguente indisponibilità dei componenti della commissione di servizi;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni previste dal decreto 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 2003, n. 226, sono sospese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La sospensione di cui al comma precedente non si applica alle domande presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le modalità, i termini e procedure per la presentazione delle domande saranno disposti con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

I termini di cui all'art. 7, comma 1, del decreto 1° agosto 2003, come modificati dal decreto 14 maggio 2004, per la valutazione dei piani progettuali presentati al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i termini previsti dall'art. 1 del presente decreto, si intendono sospesi durante il periodo intercorrente tra il 2 agosto 2004 e l'11 settembre 2004, compresi nel computo. Tale periodo pertanto non si calcola ai fini dei tempi richiesti per la valutazione dei contratti di filiera.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 12 luglio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2004
Ufficio di controllo Atti Ministeri, delle attività produttive registro n. 4, foglio n. 134

04A07538

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 1° luglio 2004.

Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante: «Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta odierna del 1° luglio 2004:

Vista la Direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce, che modifica la direttiva 90/425/CEE e istituisce il principio in base al quale tutti i rifiuti di origine animale, indipendentemente dalla provenienza, possono essere utilizzati per la produzione di materie prime per mangimi dopo essere stati sottoposti a un trattamento adeguato;

Visto il Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, recante «Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2002 recante «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la proposta di Linee guida di cui all'oggetto, trasmessa dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome con nota del 23 giugno 2003 con la richiesta di sancire sulle stesse un accordo al fine di garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità applicativa del Regolamento CE/1774/2002;

Considerato che in sede tecnica il 29 settembre 2003 è emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti con i Ministeri interessati;

Considerato che, con nota del 13 aprile 2004 la Regione Veneto, a nome del Coordinamento interregionale, ha trasmesso una nuova proposta di accordo, che è stata esaminata in sede tecnica il 25 maggio 2004 e che, nella stessa sede tecnica, il 14 giugno u.s. è stato concordato il testo definitivo dell'accordo in oggetto tra i rappresentanti delle Regioni e del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso avviso favorevole sull'accordo in oggetto;

Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

il seguente Accordo tra il Ministero della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sotto indicati:

Art. 1.

Modalità di emanazione dei provvedimenti autorizzativi da adottarsi in conformità al regolamento

1. Gli impianti che intendono esercitare le attività previste dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23 del Regolamento CE/1774/2002 devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi degli stessi articoli del Regolamento alla Regione o alla Provincia Autonoma, secondo le disposizioni procedurali emanate dalle stesse.

2. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002, deve essere inserito, a cura delle rispettive Regioni e Province autonome, nell'elenco nazionale del Ministero della salute.

3. Gli impianti di trasformazione di Categoria 3 di cui all'art. 6 del richiamato Regolamento che producono proteine animali trasformate destinabili ad utilizzi diversificati (alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti), non necessitano di riconoscimenti aggiuntivi da parte delle Regioni e delle Province Autonome, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento 1774/2002.

4. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 2 al 7, previsti dall'allegato V capitolo III del Regolamento in esame, devono essere convalidati secondo le procedure descritte nell'allegato V, Capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati conformemente al metodo 7. A tale scopo, preliminarmente alla convalida, occorre che il Servizio veterinario dell'ASL competente acquisisca da parte del titolare dell'impianto una dichiarazione attestante il metodo di

trasformazione cui vengono sottoposti i materiali, con esplicito riferimento alle tipologie previste al capitolo III dell'allegato V del Regolamento CE/1774/2002.

5. Nel caso di stabilimenti che operano secondo il metodo di trasformazione 1, le procedure di convalida dovranno essere conformi a quanto previsto nell'allegato V, capitolo V, punti 1, 2 e 3, e in caso di omologazioni dei reattori, sulla base di quanto già disposto dal Ministero della salute con la circolare del 19 febbraio 1999, n. 4.

Art. 2.

Modalità di gestione del materiale specifico a rischio

1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 4 del regolamento in esame (MSR), ad esclusione dell'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque età e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di detto materiale fino alla sua trasformazione o distruzione.

2. Il materiale specifico a rischio (MSR), di cui all'art. 4 del Regolamento e dal decreto del Ministero della salute 16 ottobre 2003, deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di categoria 2 e 3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura «Materiale specifico a rischio - Categoria 1» sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente.

3. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione del MSR, è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e di destinazione; nei macelli può essere utilizzato il registro di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, opportunamente integrato.

4. Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato dal punto di raccolta, fino al luogo di destinazione, dal documento commerciale di trasporto previsto per il materiale di categoria 1. Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori di tale materiale, ad esclusione dell'allevamento zootecnico, in conformità alle disposizioni vigenti.

5. Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del documento commerciale di trasporto allo stabilimento da cui proveniva il materiale, con la dichiarazione dell'avvenuta ricezione, sottoscritta dal titolare dell'impianto di ricevimento o da altra persona all'uopo delegata. Il veterinario ufficiale incaricato della vigilanza sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio, verifica la correttezza di tale procedura e in caso di mancato rispetto informa tempestivamente l'autorità competente sullo stabilimento di ricezione per le necessarie verifiche ed i conseguenti provvedimenti.

6. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, nella raccolta e stoccaggio del materiale specifico a rischio, le regioni e le province autonome possono autorizzare uno o più contenitori dislocati sul territorio, a condizione che la conservazione del materiale specifico a rischio avvenga mediante l'impiego del freddo.

Art. 3.

Modalità di individuazione delle attività non soggette a riconoscimento

Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento:

1) gli stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto già in possesso di specifiche autorizzazioni previste dalla norma di riferimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, fatto salvo il rilascio, da parte dell'autorità competente regionale, di nulla osta all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale.

Art. 4.

Modalità di raccolta sul luogo di produzione

1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, compresi gli esercizi di vendita al dettaglio (macellerie e pescherie), devono essere immagazzinati in un locale o in contenitori, per la conservazione mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente di colore rosso per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

2. L'attività di stoccaggio o deposito di sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 presso i locali delle stesse strutture che li hanno prodotti, non necessita di specifico riconoscimento ai sensi del Regolamento CE/1774/2002 come impianto di transito, in quanto non rientrano nell'allegato III, capitolo II, lettere *a)* e *b)* del Regolamento in questione.

Art. 5.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni dei veicoli e dei contenitori per il trasporto

1. I veicoli ed i contenitori, adibiti al trasporto dei sottoprodotti non trasformati, devono essere autorizzati e registrati dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente che detiene l'elenco dei trasportatori autorizzati.

2. I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati destinati alla distruzione devono essere registrati dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente e devono essere conformi ai requisiti previsti dal Regolamento. Gli estremi della registrazione sono riportati su una specifica attestazione, rilasciata al trasportatore dal servizio veterinario.

3. La azienda sanitaria locale competente a ricevere la domanda di autorizzazione sanitaria del contenitore o automezzo è quella del comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una società, la A.S.L. competente è quella del comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia coincidenza fra proprietario dell'automezzo e proprietario o, nel caso di locazione, locatario-gestore dell'impianto di trasformazione o di impianto di transito, competente al rilascio dell'autorizzazione è la A.S.L. del comune in cui i suddetti sono ubicati. L'atto autorizzativo deve contenere anche i dati relativi alla sede del Registro di cui all'art. 9 del Regolamento comunicati dal richiedente.

4. Dopo ogni scarico deve risultare sulla copia del documento di trasporto che resta al trasportatore o sullo specifico documento di attestazione (allegato 1), la data e l'ora delle operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione sottoscritta dal gestore dell'impianto di destinazione o da un suo rappresentante.

5. Le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti autorizzati dal servizio veterinario e l'evento attestato come al comma 4.

Art. 6.

Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori

1. I veicoli e i contenitori, di cui all'allegato II, capo II autorizzati al trasporto dei sottoprodotti non trasformati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della regione, dell'azienda sanitaria locale di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa azienda sanitaria locale sulla base dell'ordine di registrazione.

2. Sui veicoli e contenitori di cui all'allegato II, capitolo 1, punto 2 deve essere apposta una etichetta, inamovibile per i sottoprodotti freschi, che indichi:

2.1.1. la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati, inoltre:

2.1.2. in caso di materiali di categoria 3, la dicitura «Non destinato al consumo umano» - e, se destinati a tali usi, le diciture: «Destinato alla produzione di petfoods» - «Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti» (nel caso di prodotti trasformati);

2.1.3. in caso di materiali di categoria 2, diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura «Non destinato al consumo animale» - e se del caso, «Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti». Tuttavia, quando i materiali di categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali indicati nell'art. 23, paragrafo 2, lettera *c)* del regolamento alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indicherà invece «Per l'alimentazione di ...» con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati così come previsto dal Regolamento CE/ 808/2003 della Commissione;

2.1.4. in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura «Destinato solo all'eliminazione»;

2.1.5. in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura «Stallatico» così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione.

2.2. Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore rosso per i materiali di categoria 1.

2.3. Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione dell'etichetta non deve essere inferiore a cm 50×35; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm 20×cm 30. Le dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere inferiori a cm 5.

Art. 7.

Verifica periodica dei veicoli e dei contenitori

1. Le regioni e le province autonome rilasciano una autorizzazione sanitaria di durata biennale e in fase di rinnovo gli automezzi ed i contenitori dovranno essere sottoposti alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità (di cui allegato II, capitolo II, paragrafo 1 del Regolamento) da parte del servizio veterinario della azienda sanitaria locale di competenza.

Art. 8.

Disposizioni per evitare le contaminazioni crociate

Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate durante il trasporto ai sensi dell'allegato II, capitolo II, si formulano le seguenti indicazioni:

1) gli automezzi autorizzati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti e di prodotti destinati all'alimentazione animale;

2) gli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati di categoria 3 non possono trasportare materie prime o prodotti destinati all'alimentazione umana;

3) i materiali di categoria 3 non possono essere trasportati sul medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre categorie, ancorché in contenitori separati;

4) le regioni e province autonome per accertate esigenze locali, e su proposta del servizio veterinario dell'ASL competente, possono approvare richieste di autorizzazione in deroga al comma precedente. Il servizio

veterinario valuterà il protocollo operativo in cui sono fissate le modalità di gestione del trasporto e predisporrà quello relativo alle proprie procedure di controllo;

5) l'impianto di transito di categoria 3 svolge le attività inerenti il magazzinaggio temporaneo esclusivamente di materiali di categoria 3. In particolare, la separazione deve essere totale dal momento della ricezione a quello della spedizione (compresa l'entrata e l'uscita degli automezzi), in modo da evitare la «contaminazione crociata» con materiale di categoria 1 o 2.

Art. 9.

Documento commerciale

1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati devono essere accompagnati dal documento commerciale contenente le indicazioni di cui all'allegato II, capitolo III del Regolamento 1774/2002, riportate nei fac-simile allegati (allegati 2, 3, 4 e 4-*bis*), rispettivamente di colore rosso, giallo e verde o con bordatura del medesimo colore.

2. Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.

3. Il documento commerciale deve essere firmato dallo speditore e dal trasportatore.

Art. 10.

Registri

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale devono tenere il registro delle partite di cui all'art. 9 del Regolamento 1774/2002.

2. Il registro, numerato pagina per pagina, deve recare, sulla prima e sull'ultima pagina, il timbro con firma di annullo dell'ASL di competenza. Le stesse indicazioni valgono nel caso in cui il registro sia informatizzato e la stampa avvenga su modulo continuo. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina deve essere timbrata e numerata prima di essere stampata. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3 del presente accordo può essere utilizzato il registro di cui all'art. 9 del Regolamento con le opportune integrazioni.

3. Gli impianti di magazzinaggio devono adottare un sistema che garantisca la tracciabilità di ciascuna partita spedita.

4. La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla fine del trasporto e la stampa del registro dovrà avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni.

5. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti criteri da adottarsi nei casi in cui non è prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:

5.1. il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;

5.2. il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che

5.2.1. il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;

5.2.2. il proponente detenga il registro;

5.2.3. il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;

5.3. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;

5.4. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

5.4.1. i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;

5.4.2. il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;

5.4.3. il destinatario detenga il registro;

5.4.4. il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;

5.5. lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, è soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;

5.6. l'impianto di transito che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:

5.6.1. lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e, di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'ASL competente sull'impianto di transito;

5.6.2. il registro sia siglato dall'ASL competente sull'impianto di trasformazione;

5.6.3. lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;

5.6.4. lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

Art. 11.

Coordinamento con la disciplina di riferimento in materia ambientale

1. Il Regolamento CE/1774/2002 si interfaccia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 del Regolamento stesso, con la disciplina dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al momento dell'accesso dei sottoprodotti di origine animale agli impianti di incenerimento, di coincenerimento o alle discariche, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 dello stesso Regolamento CE/1774/2002.

2. Lo smaltimento in discarica dei materiali di categoria 1 e 2, sia freschi che trasformati, non è ammesso, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di recepimento della direttiva 1999/31.

3. Fino al 31 dicembre 2005 il materiale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f)* del Regolamento CE/1774/2002, non miscelato con materiali di categoria 1 e 2 o con altri materiali di categoria 3, ad eccezione dei rifiuti di cucina, ai sensi del Regolamento CE/813/2003, può essere smaltito in discarica. Si intendono ricompresi tra questi materiali i prodotti alimentari, in origine confezionati, non più destinati all'alimentazione umana (scaduti, con TMC superato e quelli che hanno subito un'interruzione della catena del freddo ecc.).

Art. 12.

Modalità di smaltimento dei materiali di categoria 1, 2 e 3

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e di categoria 2, avviene, in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità:

1.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale;

1.2. in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando il materiale incenerito è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale.

2. Lo smaltimento di sottoprodotti freschi di origine animale di categoria 3, avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità:

2.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale;

2.2. in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando il materiale incenerito è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale.

3. Il prodotto trasformato, derivante da sottoprodotti di origine animale delle categorie 1, 2 e 3, può essere incenerito e coincenerito solo in impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale. I coinceneritori possono esercitare il recupero energetico anche in procedura semplificata in base all'ordinanza ministeriale 30 marzo 2001.

4. Il materiale di categoria 3, sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'art. 13 del Regolamento 1774/2002, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 1774/2002, quando smaltito in una discarica, è accettato in discarica per non pericolosi, in conformità al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con il codice CER 02 02 03.

5. I rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, sono trattati in applicazione del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente 22 maggio 2001.

6. I sottoprodotti di origine animale provenienti da esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dagli stabilimenti di produzione di prodotti alimentari di origine animale, ad esclusione dei rifiuti di cucina e ristorazione, non possono essere gestiti come rifiuti urbani.

Art. 13.

Impianti esclusi dall'applicazione del regolamento 1774/2002

1. Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorità sanitaria e dal relativo elenco nazionale in quanto disciplinati dalla normativa ambientale ritenuta esaustiva, i seguenti impianti:

a) inceneritori e coinceneritori che non trattano esclusivamente sottoprodotti di origine animale;

b) inceneritori e coinceneritori che trattano prodotti trasformati;

c) impianti di discarica;

d) impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali normati dal decreto 22 maggio 2001, siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime;

e) impianti di biogas e compostaggio, in conformità a quanto previsto dall'allegato VI, capitolo II, punto 14 del Regolamento CE 1774/2002, come modificato dal Regolamento (CE) 808/2003, qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati;

f) impianti di biogas e compostaggio che trattano substrati non previsti dal Regolamento CE n. 1774/2002.

Art. 14.

Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti trasformati

1. L'attività di trasformazione di sottoprodotti di origine animale annessa ad impianti di produzione di alimenti o prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana, non necessita di separazione fisica degli impianti, a condizione che non si registrino interferenze igienico-sanitarie negative sulle attività svolte e che vengano rispettati i seguenti requisiti minimi:

1.1. il flusso di produzione, trasformazione e trattamento dei sottoprodotti deve essere unidirezionale;

1.2. separazione dell'ingresso e dell'uscita dell'impianto di trasformazione dei sottoprodotti dagli accessi ed uscite dello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo;

1.3. non possono essere accettati e trasformati sottoprodotti di origine animale provenienti da altri stabilimenti;

1.4. personale con abbigliamento diverso rispetto al personale che opera nello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo, in modo da poterne controllare gli spostamenti, attrezzature distinte, non in comune con lo stabilimento di produzione/trasformazione alimenti.

2. Gestione delle pelli dal macello all'impianto di transito:

2.1. le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del regolamento CE/1774/2002 quando non sono destinate al consumo umano per motivi commerciali o quando derivano da animali giudicati non idonei al consumo umano. Le pelli derivate da animali che al macello hanno superato favorevolmente la visita *ante* e *post mortem* possono essere considerate materie prime per la produzione di gelatine o collagene, rispettivamente ai sensi delle decisioni CE 1999/724 e 2003/721, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo;

2.2. le pelli derivate da carcasse giudicate non idonee al consumo umano, devono essere:

2.2.1. identificate in modo chiaro immediatamente al termine della seduta di macellazione e depositate separatamente in contenitori specifici in base alla categoria (categoria 1 o categoria 3);

2.2.2. annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;

2.2.3. accompagnate dal documento commerciale di trasporto previsto per i materiali di categoria 1 o 3;

2.2.4. trasportate separatamente dalle pelli idonee al consumo umano in contenitori o veicoli autorizzati ed identificati;

2.3. il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca, durante ed al termine di ogni seduta di macellazione, la tracciabilità ai fini dell'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine;

2.4. il macello che non è in grado di dimostrare e garantire una corretta gestione separata delle pelli non idonee alla produzione di gelatine, deve classificare tutte le pelli ottenute nell'impianto come sottoprodotti, con la conseguente esclusione dalla possibilità di utilizzarle per la produzione di alimenti destinati all'uomo;

2.5. solo i macelli che sono dotati di procedure specifiche per l'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine, potranno rilasciare le certificazioni previste dalle decisioni 1999/724 e 2003/42;

2.6 si può consentire il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori autorizzati ai sensi del Regolamento CE/1774/2002, di pelli idonee a produrre gelatine e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:

2.6.1. il trasporto avvenga in contenitori separati, e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;

2.6.2. le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento;

2.7. il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine alimentari è soggetto esclusivamente al nulla-osta rilasciato dal servizio veterinario ai sensi della decisione CE/1999/724;

2.8. nella stessa struttura di transito, fatta salva la separazione fisica e gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato un impianto di transito di categoria 3, per lo stoccaggio di pelli considerate sottoprodotti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002.

3. I prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 e 3 possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, ai sensi dell'art. 35, punto 3, del Regolamento CE/1774/2002, alle seguenti condizioni di stretto ordine sanitario:

3.1. essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a tale scopo ovvero in impianti di trasformazione di categoria 2 o di categoria 3 riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002;

3.2. essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2;

3.3. essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 se derivati da materiali di categoria 3;

3.4. non essere immagazzinati presso aziende agricole che detengono animali da allevamento se non preventivamente miscelati con altri fertilizzanti;

3.5. sui veicoli o sui contenitori o sugli imballaggi o sulle confezioni e sui documenti commerciali, oltre alle indicazioni previste dal Regolamento CE/1774/2002, siano riportate le diciture: «non destinato al consumo animale» - «destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti», e sul documento commerciale venga indicato il marcatore utilizzato, ove previsto.

4. Lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente possono essere:

4.1. destinati alla produzione di composto di biogas secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CE/1774/2002, in impianti ai sensi dell'art. 15;

4.2. commercializzati ad impianti che producono fertilizzanti per la produzione per il commercio di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato;

4.3. trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura «stallatico», come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione, quando destinati agli impianti previsti ai punti 4.1 e 4.2;

4.4. applicati sui terreni agricoli previa maturazione in concimaia, senza trasformazione in impianti riconosciuti;

4.5. allontanati dal macello per lo spargimento sui terreni agricoli ed in tale caso:

4.5.1. la maturazione può avvenire presso la concimaia del macello (se esistente) ovvero presso la concimaia dell'azienda agricola che si è incaricata del ritiro;

4.5.2. non si rende necessaria l'annotazione nel registro delle partite spedite;

4.5.3. i contenitori o i carri agricoli che li contengono e li trasportano, non necessitano dell'autorizzazione sanitaria né dell'identificazione specifica né del documento commerciale previsto dal Regolamento CE/1774/2002.

Art. 15.

Criteri relativi all'attuazione delle deroghe previste dall'art. 23 del Regolamento

1. In attuazione dell'art. 23, punto 1, del Regolamento CE/1774/2002, sotto la supervisione e lo stretto controllo delle regioni e delle province autonome, è possibile autorizzare:

1.1. l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici, didattici e di ricerca;

1.2. l'uso di sottoprodotti di origine animale per attività di tassidermia in impianti tecnici a tal fine riconosciuti a norma dell'art. 18 del Regolamento CE/1774/2002.

2. In attuazione 23, punto 2, del Regolamento CE/1774/2002, sotto la supervisione e lo stretto controllo delle regioni e delle province autonome, è possibile autorizzare l'alimentazione di animali da giardino zoologico, di animali da circo, di rettili e uccelli da preda, di animali da pelliccia, di animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano, di cani allevati in mute o in canili riconosciuti e di vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca, mediante:

2.1. l'utilizzo di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;

2.2. l'utilizzo di materiali di categoria 3 di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettere da *a)* a *j)* e, fermo restando l'art. 22, all'art. 6, paragrafo 1, lettera *l)* del Regolamento CE/1774/2002.

3. Gli utilizzi previsti al punto 2 sono consentiti nel rispetto delle norme di cui all'allegato IX del Regolamento CE/1774/2002 e delle seguenti condizioni:

3.1. l'«utente», destinatario dei materiali, deve presentare richiesta di nulla osta alla regione o provincia autonoma, per il tramite del servizio veterinario territorialmente competente, specificando almeno:

3.1.1. gli animali utilizzatori;

3.1.2. i luoghi di deposito e di consumo dei sottoprodotti;

3.1.3. l'origine dei sottoprodotti e le modalità di approvvigionamento;

3.1.4. le indicazioni relative al successivo smaltimento di eventuale materiale residuo;

3.2. il servizio veterinario, dopo avere effettuato le verifiche necessarie, trasmette la documentazione, con il parere di competenza, alla regione o provincia autonoma, che provvede al rilascio del nulla osta.

4. Fermo restando l'obbligo di riconoscimento dei «centri di raccolta», le regioni e le province autonome comunicano annualmente al Ministero della salute l'elenco degli «utenti» di cui al punto 2.

Art. 16.

Criteri per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

1. In attuazione dell'art. 24, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento CE/1774/2002 è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini), in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali.

2. In attuazione dell'art. 24, paragrafo 1, lettera *b)* del Regolamento CE/1774/2002 ed ai fini dell'eliminazione come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco, di sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona isolata, fatte salve le modalità disposte dal Regolamento CE/811/2003:

2.1. si considerano «zone isolate» quei luoghi così come definiti dal Regolamento al punto 49 dell'allegato I del Regolamento o difficilmente raggiungibili da automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale, individuati di volta in volta dall'autorità sanitaria competente che ne dovrà dare comunicazione alla regione o provincia autonoma.

3. Le regioni e le province autonome si impegnano a comunicare al Ministero della salute le zone individuate quali «isolate» e le relative motivazioni.

Roma, 1° luglio 2004

Il Presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO 1

TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI TRASFORMATI
(Regolamento CE 1774/2002)

DICHIARAZIONE
DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE

Avvenuta presso lo stabilimento della Ditta: (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE

L'AUTOMEZZO (targato) ______________________________

O

IL CONTENITORE (identificato) ______________________________

E' STATO LAVATO E DISINFETTATO

IN DATA ____ / ____ / ________ ALLE ORE ______________

ALLEGATO 2

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 1 conforme al Regolamento CE/1774/2002

Regione..........ASL. N.

DDT n° ______ del ______ Ora di partenza ______

Targa automezzo o n° identificativo contenitore ______

TRASPORTATORE trasporto a carico del mittente □ trasporto a carico del destinatario □

Nome	Via	Comune	Prov.

Origine del materiale (Speditore)

Ditta	Via	Comune	Prov	N° riconoscimento (a)

a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002

Natura del trattamento (b):

Metodo di trasformazione(b): Metodo 1□ Metodo 2 □ Metodo 3 □ Metodo 4 □ Metodo 5 □

b) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto di trasformazione

CAUSALE DEL TRASPORTO

- □ invio ad impianto di trasformazione
- □ invio ad impianto di transito
- □ invio ad inceneritore a norma ambiente come sottoprodotto 18 02 02*
- □ invio ad inceneritore riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002
- □ invio ad inceneritore o a coinceneritore a norma ambiente come prodotto trasformato 02 02 03
- □ altro --

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

□ **MATERIALI DI CATEGORIA 1 "DESTINATI SOLO ALL'ELIMINAZIONE"**

□ **PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 1 "DESTINATI SOLO ALL'ELIMINAZIONE"**

TIPO DI MATERIALE	KG.
Animale/i morto/i della specie: ______	

Eventuale/i marchio/i auricolare/i: ______

Il Veterinario Ufficiale ______	**Peso complessivo Kg**	

Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine ______

Firma del trasportatore ______

LUOGO DI DESTINAZIONE

Ditta	Via	Comune	Prov.

DESTINATARIO

Ditta	Via	Comune	Prov.	n° riconoscimento

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ___/___/____ alle ore ______

Firma responsabile dell'impianto di destinazione

______

ALLEGATO 3

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 2 conforme al Regolamento CE/1774/2002

DDT n° ______ del ______ Ora di partenza ______

Targa automezzo o n° identificativo contenitore

TRASPORTATORE trasporto a carico del mittente □ trasporto a carico del destinatario □

Nome	Via	Comune	Prov.

Origine del materiale (Speditore)

Ditta	Via	Comune	Prov	N° riconoscimento (a)

a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002

Natura del trattamento (b):

Metodo di trasformazione(b): Metodo 1□ Metodo 2□ Metodo 3□ Metodo 4□ Metodo 5□

b) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto di trasformazione

CAUSALE DEL TRASPORTO

- □ invio ad impianto di trasformazione
- □ invio ad impianto di transito
- □ invio ad inceneritore a norma ambiente come sottoprodotto 18 02 02*
- □ invio ad inceneritore riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002
- □ invio ad inceneritore o a coinceneritore a norma ambiente come prodotto trasformato 02 02 03
- □ altro --

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

□ **MATERIALI DI CATEGORIA 2 "NON DESTINATI AL CONSUMO ANIMALE"**

□ **PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 2 "NON DESTINATI AL CONSUMO ANIMALE"**

□ **DESTINATI ALL'USO ESCLUSIVO COME FERTILIZZANTI**

TIPO DI MATERIALE	KG.
Animale/i morto/i della specie:	

Eventuale/i marchio/i auricolare/i: ______

Peso complessivo Kg ______

Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine ______

Firma del trasportatore ______

Firma del Veterinario Ufficiale nel caso di animali morti provenienti da focolai. ______

LUOGO DI DESTINAZIONE

Ditta	Via	Comune	Prov.

DESTINATARIO

Ditta	Via	Comune	Prov.	n° riconoscimento

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il __/__/___ alle ore ______

Firma responsabile dell'impianto di destinazione

______

ALLEGATO 4

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 3 conforme al Regolamento CE/1774/2002

DDT n° ______ del ______ Ora di partenza ______

Targa automezzo o n° identificativo contenitore ______

TRASPORTATORE trasporto a carico del mittente □ trasporto a carico del destinatario □

Nome	Via	Comune	Prov.

Origine del materiale (Speditore)

Ditta	Via	Comune	Prov	N° riconoscimento (a)

a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002

Metodo di trasformazione(b): Metodo 1□ Metodo 2□ Metodo 3□ Metodo 4□ Metodo 5□ Metodo 6□ Metodo 7□

b) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto di trasformazione

CAUSALE DEL TRASPORTO

- □ vendita
- □ invio ad inceneritore a norma ambiente come sottoprodotto 18 02 03
- □ invio ad inceneritore riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002
- □ invio ad inceneritore o a coinceneritore a norma ambiente come prodotto trasformato 02 02 03
- □ invio in discarica come prodotto trasformato 02 02 03
- □ altro ---

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

□ **MATERIALI DI CATEGORIA 3 "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO"**

□ **PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 3 "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO"**

□ **DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PET-FOOD** □ **DESTINATI ALL'USO ESCLUSIVO COME FERTILIZZANTI**

TIPO DI MATERIALE	KG.	TIPO DI MATERIALE	KG.
Peso complessivo Kg			

Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine ______________________

Firma del trasportatore ______________________

LUOGO DI DESTINAZIONE

Ditta	Via	Comune	Prov.

DESTINATARIO

Ditta	Via	Comune	Prov.	n° riconoscimento

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ___/___/____ alle ore ____________

Firma responsabile dell'impianto di destinazione

____

ALLEGATO 4-*bis*

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale di CATEGORIA 3
conforme al Regolamento CE 1774/2002

DDT N°	DEL	DATA PARTENZA
ORIGINE DEL MATERIALE (Speditore)	**TRASPORTATORE**	**DESTINATARIO**
DITTA E INDIRIZZO	DITTA E INDIRIZZO	DITTA E INDIRIZZO
N° RICONOSC……………………(a)	Trasporto a carico del mittente ☐ Trasporto a carico del destinatario ☐	N° RICONOSC…………………
		LUOGO DI DESTINATAZIONE DITTA E INDIRIZZO
a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE 1774/2002		N° RICONOSC…………………

DESTINAZIONE E CAUSALE FISCALE DEL TRASPORTO : ………………………………………………………

☐ Invio ad impianto di transito
☐ Invio ad impianto di trasformazione ☐ altro ………………………………………

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

☐ MATERIALI DI CATEGORIA 3 " NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO"

TIPO DI MATERIALE	QUANTITA'	TIPO DI MATERIALE	QUANTITA'

Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto d'origine ____________________

Firma del trasportatore ____________________

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ___/___/____ alle ore ________

Firma del responsabile dell'impianto di destinazione

____

04A07359

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 luglio 2004.

Decadenza della Europa tutela giudiziaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Assago Milanofiori, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2291).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto del 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge del 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate all'Europa assicurazioni S.p.a., ora Europa tutela giudiziaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a. (in breve Europa tutela giudiziaria S.p.a.);

Visto il provvedimento ISVAP n. 768 del 15 gennaio 1998, di decadenza della suddetta impresa dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami infortuni, corpi di veicoli ferroviari, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, r.c. autoveicoli terrestri, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, r.c. generale, credito, perdite pecuniarie di vario genere;

Visto il provvedimento ISVAP n. 787 del 30 gennaio 1998, con il quale la medesima impresa è stata autorizzata alla esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria;

Vista la lettera del 7 giugno 2004, con la quale la Europa tutela giudiziaria S.p.a., in conformità con la delibera assunta dal consiglio di amministrazione nella riunione del 5 maggio 2004, ha comunicato di rinunciare espressamente all'esercizio dell'attività nei rami corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali e merci trasportate;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in relazione alla rinuncia da parte della Europa tutela giudiziaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a. all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami sopra indicati;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la decadenza della Europa tutela giudiziaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Assago Milanofiori (Milano), dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 5. Corpi di veicoli aerei, 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali e 7. Merci trasportate, di cui al punto *A)* dell'allegato al suddetto decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il presidente: GIANNINI

04A07437

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cotareg»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 988 del 13 maggio 2004

Specialità medicinale: COTAREG.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., Largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese),

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg - A.I.C. n. 034114076/M (in base 10), 10K2JW (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory 17,48 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 28,85 euro (IVA inclusa);

quota di mercato nelle confezioni da 160 mg equivalente al 35%;

quota di mercato nelle confezioni da 80 mg equivalente al 65%;

riduzione del prezzo della confezione da 80 mg da 25,70 euro a 24,22 euro;

tetto dei consumi comprensivi delle vendite di valsartan non associato;

impegno della azienda alla distribuzione della specialità medicinale «Salagen» al prezzo di 1 euro ex factory, ai pazienti affetti dalla sindrome di Sjogren per la durata del contratto della specialità medicinale «Cotareg».

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg - A.I.C. n. 034114064/M (in base 10), 10K2JJ (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg - A.I.C. n. 034114088/M (in base 10), 10K2K8 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg - A.I.C. n. 034114090/M (in base 10), 10K2KB (in base 32;)

98 (UD) compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg - A.I.C. n. 034114102/M (in base 10), 10K2KQB (in base 32);

280 (20×14) compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg - A.I.C. n. 03411410114/M (in base 10), 10K2L2 (in base 32);

280 (10×28) compresse rivestite con film in biister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg - A.I.C. n. 03411410126/M (in base 10), 10K2LG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 160 mg di valsartan, 12,5 mg di idroclorotiazide;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, macrogol 8000, talco titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E 172).

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Novartis Pharma Stein AG - Schaffhauserstrasse CH 4332 Stein - Svizzera.

Confezionamento alternativo:

Novartis Pharma GmbH - Oeflinger Strasse 44 - D-79664 Wehr Baden - Germania;

Allpack AG - Pfeffingerstrasse CH 4153 Reinacm - Svizzera;

Konapharma AG - Netzibodenstrasse 23 D, CH 4133 Pratteln - Svizzera.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Cotareg 160 mg/12,5 mg è indicato per i pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata dalla monoterapiua con valsartan.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07641

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Combisartan»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 994 del 13 maggio 2004

Specialità medicinale: COMBISARTAN.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud S.r.l. L'Aquila.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera CIPE 1º febbraio 2001: 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg - A.I.C. n. 034134041/M (in base 10), 10KQ0T (in base 32).

Classe: «A».

Prezzo ex factory € 17,48 (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico € 28,85 (IVA inclusa).

Quota di mercato nelle confezioni da 160 mg equivalente al 35%.

Quota di mercato nelle confezioni da 80 mg equivalente al 65%.

Riduzione del prezzo della confezione da 80 mg da € 25,70 a € 24,22.

Tetto dei consumi comprensivi delle vendite di valsartan non associato.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg - A.I.C. n. 034134039/M (in base 10), 10KQ0R (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg - A.I.C. n. 034134054/M (in base 10), 10KQ16 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg - A.I.C. n. 034134066/M (in base 10), 10KQ1L (in base 32);

280 (10x28) compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg - A.I.C. n. 034134080/M (in base 10), 10KQ1Y (in base 32);

20 (20x14) compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 160 mg/12,5 mg - A.I.C. n. 034134092/M (in base 10), 10KQ2D (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 160 mg di valsartan, 12,5 mg di idroclorotiazide;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, macrogol 8000, talco titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Novartis Pharma Stein AG - Schaffhauserstrasse CH 4332 Stein - Svizzera.

Confezionamento alternativo: Novartis Pharma GmbH - Oeflinger Strasse 44 - D-79664 Wehr Baden - Germania. Allpack AG - Pfeffingerstrasse CH 4153 Reinacm - Svizzera. Konapharma AG - Netzibodenstrasse 23 D, CH 4133 Pratteln - Svizzera.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Combisartan 160 mg/12,5 mg è indicato per i pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata dalla monoterapia con valsartan.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dell'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07642

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Retrovir»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 119 del 9 luglio 2004

Specialità medicinale: RETROVIR.

Società: The Wellcome Foundation.

Provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Retrovir» 100 capsule 100 mg - A.I.C. n. 026697019/M 1 flac. sciroppo 200 ml 1% - A.I.C. n. 026697058/M Iv 5 flaconi 20 ml 200 mg 1% - A.I.C. n. 026697072/M 42 compresse 200 mg - A.I.C. n. 026697084/M 28 compresse 300 mg - A.I.C. n. 026697096/M 60 cpr 300 mg - A.I.C. n. 026697108/M 60 capsule 250 mg - A.I.C. n. 026697110/M considerando il tipo di patologia per la quale la specialità medicinale è indicato trattamento dell'infezione da HIV, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 23 agosto 2004, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1528 del 26 aprile 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2004 n. 146, senza ulteriore proroga.

04A07451

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reopro»

Estratto provvedimento UPC/II/1552 del 1º luglio 2004

Specialità medicinale: REOPRO.

Confezione: A.I.C. n. 031849019/M - 1 flacone 10 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Centocor B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0075/001/II/028.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: rimozione del saggio per la presenza di micoplasma nei campioni per l'inoculo del fermentatore.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07457

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Almotrex»

Estratto provvedimento UPC/II/1553 del 5 luglio 2004

Specialità medicinale: ALMOTREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034995011/M - 3 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034995023/M - 4 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034995035/M - 6 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034995047/M - 9 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Almirall Prodesfarma S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0103/001/W009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07455

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Almogran»

Estratto provvedimento UPC/II/1554 del 5 luglio 2004

Specialità medicinale: ALMOGRAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034996013/M - 3 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034996025/M - 4 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034996037/M - 6 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034996049/M - 9 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Almirall S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0102/001/W008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07456

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Libradin»

Estratto provvedimento UPC/II/1555 dell'8 luglio 2004

Specialità medicinale: LIBRADIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035146012/M - 28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035146024/M - 28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/199/01-02/W3.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e riduzione del periodo di validità.

Modifica apportata: modifica al processo di produzione dei granuli a rilascio modificato e riduzione del periodo di validità della specialità da tre a due anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07452

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vasexten»

Estratto provvedimento UPC/II/1556 dell'8 luglio 2004

Specialità medicinale: VASEXTEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035144017/M - 28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035144029/M - 28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/198/01-02/W3.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e riduzione del periodo di validità.

Modifica apportata: modifica al processo di produzione dei granuli a rilascio modificato e riduzione del periodo di validità della specialità da tre a due anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07453

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Osipine»

Estratto provvedimento UPC/II/1557 dell'8 luglio 2004

Specialità medicinale: OSIPINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035145010/M - 28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 035145022/M - 28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/197/01-02/W5.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e riduzione del periodo di validità.

Modifica apportata: modifica al processo di produzione dei granuli a rilascio modificato e riduzione del periodo di validità della specialità da tre a due anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07454

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reopro»

Estratto decreto UPC/R/20 del 6 luglio 2004

Specialità medicinale: REOPRO.

Confezione: A.I.C. n. 031849019/M - 1 flacone 10 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Centocor B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0075/001/N001.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per cinque anni dalla data di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi ed etichette non conformi a quanto disposto dal presente decreto, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07450

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Tre stelle soc. coop. a r.l.», in S. Giovanni in Galdo.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Tre stelle soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria dal 1º ottobre 1996, con sede in S. Giovanni in Galdo, costituita per rogito dott. Mattia Folieri Luciano in data 31 marzo 1995, repertorio n. 29680, registro società n. 3423, partita I.V.A./codice fiscale n. 00885630707, posizione B.U.S.C. n. 1233/277928, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A07337

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Repubblica soc. coop. edilizia a r.l.», in Campobasso

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Repubblica soc. coop. edilizia a r.l.», in liquidazione ordinaria dal 12 aprile 1994, con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Silvestri Delli Venneri in data 12 marzo 1981, repertorio n. 90995, registro società n. 1218, partita I.V.A./codice fiscale n. 00375510708, posizione B.U.S.C. n. 772/189697, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A07338

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Nascent Life Limited alla St. James's Place International plc, entrambe in Dublino (Irlanda)

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, da notizia che l'Autorità di vigilanza dell'Irlanda ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Nascent Life Limited alla St. James's Place International plc entrambe con sede a Dublino (Irlanda).

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

04A07418

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401172/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.